



Al. to n° 1

Università degli Studi di Messina  
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
Sezione di Psicologia  
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  
Commissione Tirocinio

Prot. N° 53008 del 10/09/15

Al Presidente COP Università di  
Messina  
Prof. Dario Caroniti  
Alla Responsabile Ufficio Staff Progetti Speciali  
Dott.ssa Donatella Vadalà

**OGGETTO:** CONVENZIONE TIROCINIO *POST LAUREAM* PROFESSIONALIZZANTE IN PSICOLOGIA  
TRA UNIVERSITÀ DI MESSINA E ASL3 Genovese-LIGURIA

La Dott.ssa Giuseppina Riotto, laureata in psicologia presso l'Ateneo di Messina, ha espresso formalmente alla Commissione Tirocinio di Psicologia, l'intenzione di svolgere il tirocinio professionalizzante *post-lauream* (necessario per poter accedere agli Esami di Stato per la professione di Psicologo) presso l'ASL3 Genovese. La Commissione ha accolto favorevolmente la richiesta in quanto l'ASP garantisce, attraverso il Servizio di Psicologia e lo psicologo tutor strutturato, un percorso professionalizzante di alto livello in psicologia clinica. Pertanto chiedo alle SS.VV. di attivare le procedure necessarie al convenzionamento della suddetta ASP per un posto da destinare ai laureati dell'Università di Messina, specificando nella richiesta (da inviare via e-mail a: [protocollo@pec.asl3.liguria.it](mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it)) al Direttore Generale Dott. Corrado Bedogni il nominativo della Dottoressa Riotto così come espressamente richiesto dal Responsabile Tirocini Dott. Claudio Pedemonte nella corrispondenza intercorsa con la Commissione tirocini.

Cordialmente,

Il Presidente della Commissione Tirocinio  
Prof.ssa Maria C. Quattropani

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Sezione di Psicologia, Commissione Tirocinio  
Via T. Cannizzaro, 278 Messina (98122)  
telefono +39 090 711402



Università degli Studi di Messina  
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali  
Sezione di Psicologia  
CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA  
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE  
Commissione Tirocinio

Acc. 42

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

### TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 3 "Genovese", con sede in Genova Via A.Bertani 4 16125 Genova - C.F. e P.IVA 03399650104, di seguito più brevemente denominata "Soggetto ospitante", legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario dott. Luciano Grasso

### E

L'Università /Istituto \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_ legalmente rappresentata dal Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, di seguito brevemente denominata "Soggetto promotore"

### PREMESSO

- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n°196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n°1859;
- Che il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n° 509 del 11/12/1998 denominato "Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n° 127" disciplina all'art. 8 le caratteristiche della formazione in particolare per quanto riguarda l'attività di tirocinio in strutture o servizi pubblici e privati accreditati;
- Che questa Azienda con apposito "Regolamento" approvato con provvedimento deliberativo n. 802 del 17/12/2014 ha disciplinato lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento, di Frequenze Volontarie e di Stage Conoscitivi;

- Che con nota del \_\_\_\_\_ l'Istituto \_\_\_\_\_ ha richiesto la stipula di una convenzione per attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture aziendali;
- Che questa Azienda per il tramite delle proprie strutture acconsente all'espletamento del tirocinio nel rispetto del richiamato "Regolamento", come da deliberazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Tutto ciò' premesso e considerato, le parti ut supra convengono e stipulano quanto segue:**

#### **Art. 1 Premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

#### **Art. 2 – Oggetto**

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio formativo professionalizzante allievi del Soggetto Promotore.

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Il Soggetto ospitante mette a disposizione un numero di posti per le attività di tirocinio che potrà variare di comune intesa tra le parti di anno in anno in relazione alle disponibilità delle strutture ospitanti e non potrà comunque superare il limite previsto dal Regolamento Aziendale.

#### **Art. 3 - Modalità di svolgimento**

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono contenuti in uno specifico Progetto. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili del Soggetto Ospitante incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto.

I tirocini si svolgeranno nel quadro delle modalità di gestione dei casi propri dei presidi nei quali gli allievi vengono inseriti.

#### **Art.4 - Tipologia di attività**

Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

Il Soggetto Ospitante non potrà assoggettare il tirocinante ad alcuna norma contrattuale di produttività né impegnare il tirocinante a funzioni produttive diverse dagli scopi del tirocinio. Nessuna spesa a nessun titolo sarà a carico del Soggetto Ospitante.

### **Art. 5 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste finalizzate al raggiungimento degli obiettivi connessi al progetto di formazione;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere un comportamento deontologicamente corretto;
- rispettare il segreto professionale;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, come previsto dalla D.Lgs. 196/2003 e smi;
- dare comunicazione ai Referenti Tecnici di eventuali ritardi, assenze, etc...

### **Art. 6 - Adempimenti del Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere al Soggetto promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal “tutor aziendale”;
- a segnalare tempestivamente al Soggetto promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

I rapporti che il Soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.

### **Art. 7 - Sicurezza**

**Il Soggetto promotore garantisce ai propri allievi la sorveglianza sanitaria e provvede a garantire la formazione generica e specifica ai sensi del D.Lgs. 81/2008; il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare attività di informazione ed orientamento circa l'ambiente in cui operano i tirocinanti.**

### **Art. 8 – Copertura assicurativa**

Il soggetto promotore assicura gli studenti contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività didattiche, il soggetto ospitante si impegna a segnalare

l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore; l'obbligo di denuncia nei confronti delle compagnie assicurative è a carico del soggetto promotore.

#### **Art. 9 – Durata e recesso**

La presente convenzione ha durata triennale dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo provvedimento formale. Entrambe le parti hanno facoltà all'esercizio del diritto di recesso in via anticipata da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R.

Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche alla convenzione in oggetto in qualsiasi momento purchè ciò consti da appendice alla convenzione recepita con formale delibera. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

#### **Art. 10 – Controversie**

In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti, sin d'ora eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Genova.

#### **Art. 11 – Norme residuali**

Il presente atto, redatto in duplice originale, tiene luogo di scrittura privata tra le parti e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/4/86 n. 131 a cura e spese della parte richiedente.

#### **Art. 12 – Norme applicabili**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.S.L. n. 3 Genovese  
Il Commissario Straordinario  
Dott. Luciano Grasso

Università/ Istituto  
\_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante